

Modalità per la procedura della dispersione delle ceneri

Allegato alla deliberazione G.C. n. 167 del 07/05/2009

Con il presente disciplinare si stabiliscono la procedura per la dispersione delle ceneri e le modalità di rilascio della relativa autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 130 del 30/3/2001 rubricata "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e nella Legge Regionale E. R. n. 19 del 29 luglio 2004, nonché delle disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 10/2005 e n. 1622/2008.

1 La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.

2 Nel caso in cui un cittadino corianese sia deceduto in altra Regione o in altro Comune che non preveda il rilascio di tale autorizzazione o all'estero, detta autorizzazione può essere disposta in alternativa dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di [Coriano](#).

3 In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

4 L'autorizzazione potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto: volontà testamentaria, dichiarazioni autografe, dichiarazioni sottoscritte esplicitamente a tal fine (iscrizione ad associazioni) o altre forme di volontà espresse innanzi a pubblici ufficiali.

5 In mancanza di disposizioni scritte, la volontà potrà anche essere riferita dal coniuge, se presente, unitamente a tutti i parenti di primo grado nonché dal parente più prossimo individuato ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile nel caso in cui manchi il coniuge e i parenti di primo grado, mediante dichiarazione scritta, anche inserita nell'istanza alla dispersione.

6 La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione:

- a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
- b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
- c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto o individuata tra i soggetti di cui al punto 8).

7 La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in natura a oltre 200 metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^a n. 8 del D.L.30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della strada) o da insediamenti produttivi;
- b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purchè fuori dai centri abitati;
- c) in fiumi nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- d) all'interno del Cimitero in apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze" [che verrà predisposta in almeno un cimitero del comune](#).

8 La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, [da persona appositamente autorizzata](#) delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004.

9 Nel rilasciare l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri all'interno del territorio del Comune di [Coriano](#), l'Ufficiale di Stato Civile di altro Comune della Regione dovrà tenere conto di quanto stabilito al precedente punto 7.